

**COMUNE DI TRINITA'**  
**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE,  
DELLO STEMMA COMUNALE, L'ESPOSIZIONE  
DELLE BANDIERE E I NECROLOGI DI  
PARTECIPAZIONE AL LUTTO**

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2019]

## INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Il gonfalone

Art. 3 - Custodia del gonfalone

Art. 4 - Uso del gonfalone

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

Art. 7 - Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 8 - Lo stemma

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

Art. 10 - Regole per l'esposizione delle bandiere

Art. 11 - Necrologi di partecipazione al lutto

Art. 12 - Disposizioni finali

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 6 dello Statuto del Comune, disciplina l'uso del gonfalone, dello stemma comunale, l'esposizione delle bandiere ed i necrologi di partecipazione al lutto.

## **ART. 2 - IL GONFALONE**

Il gonfalone del Comune è quello storicamente in uso ed è rappresentato da un drappo rettangolare di colore azzurro con ricami dorati con inserito lo stemma del Comune e con l'iscrizione in alto recante la denominazione del Comune

## **ART. 3 - CUSTODIA DEL GONFALONE**

Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.

## **ART. 4 - USO DEL GONFALONE**

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

## **ART. 5 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE**

L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

## **ART. 6 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE**

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

## **ART. 7 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE**

Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia consortile o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate ai valor civile e militare.

Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.

Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

#### **ART. 8 - LO STEMMA**

Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma storicamente in uso.

Lo stemma è formato da uno scudo ovale inquartato, diviso in due parti, nella parte superiore vi sono sei barre di sbieco intercalate, tre d'argento e tre turchine ed in mezzo alla parte inferiore di colore oro una colomba bianca. Intorno allo scudo nella parte superiore la corona reale ed ancora sopra la scritta in oro Comune Trinità ed ai lati due rami di alloro uniti in basso da un fiocco con il Tricolore

#### **ART. 9 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA**

Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sul bollo;
- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune e dell'Unione dei Comuni del Fossanese;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato da delibera della Giunta Comunale, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.

Può essere confermato l'uso, in via del tutto eccezionale, ad Aziende Trinitesi che ne facciano uso da tempo immemorabile ed il cui prodotto rechi prestigio alla Comunità e non rivesta scopi meramente commerciali

Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.

Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

#### **ART 10 - REGOLE PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di tessuto nero.

Nelle cerimonie la bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima. Il Sindaco, o chi lo sostituisce, può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

#### **ART. 11 - NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO**

I necrologi di partecipazione al lutto ed i telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:

- Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale in carica
- Sindaci, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali non più in carica
- Dipendente Comunale in servizio
- Coniugi e parenti di 1° grado dei suddetti
- Cittadini che hanno ricoperto funzioni pubbliche istituzionali locali.
- Eventuali altri casi non previsti nei punti precedenti, su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art.4 della Legge 2264 del 24/11/1925 e nella Circolare 26/12/1950, 92019/12840-16 del Presidente del Consiglio dei Ministri e nella Circolare del Ministero dell'Interno n 15900/1 bis/75 del 25/05/1980.

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio.